

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Quando vi è evidente artificio non credo sia necessario che se ne consenta lo svolgimento per dieci sedute. Per lo meno bisognerà ridurre. Ecco le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore sulle proposte della Commissione relative alla prima parte dell'articolo.

TUMEDEI, *relatore*. La Giunta ha soppesato attentamente tutte le singole modalità di questo articolo e si è anche soffermata sulla convenienza o meno di stabilire i termini preliminari per invocare l'istituzione della procedura abbreviata.

Essa è arrivata alla conclusione che l'istituzione della procedura abbreviata non potrà essere chiesta se non dopo un certo numero di sedute (precisamente di dieci sedute) per i seguenti motivi. L'istituzione della procedura abbreviata deve essere un provvedimento eccezionale, giustificato dall'evidente spirito di sopraffazione delle minoranze, la cui legittimità deve apparire chiara alla coscienza delle minoranze stesse, al complesso della Camera, ed anche alla opinione pubblica.

Quando la discussione si è protratta per dieci sedute, anche quelli che non sono testimoni personali dei lavori di questa Camera, capiranno che la manovra ostruzionistica è in pieno svolgimento e che occorre stroncarla.

Ma se bastassero pochi giorni o poche ore (che potrebbero magari esser sufficienti a chi è testimone qui dentro dello svolgimento dei nostri lavori, ma che non sono sufficienti di fronte all'opinione pubblica) per chiedere subito la procedura abbreviata, allora questo rimedio potrebbe apparire talora (badate, si tratta di un'apparenza, di un sospetto, ma è bene togliere le apparenze, è bene dare la prova della purezza delle nostre intenzioni e della loro perfetta legittimità) ingiustificato ed arbitrario.

D'altra parte, onorevole ministro, ella che è un finissimo giurista, sa bene che disposizioni di questo genere una volta introdotte, non hanno alcun bisogno di essere applicate.

Quando si sa che l'ostruzionismo può essere stroncato prima o poi, in pratica l'ostruzionismo non viene più fatto. Insomma, l'efficacia delle norme di questo genere è puramente virtuale e non si deve perciò temere che troppo tempo verrà perduto nella pratica prima di poter applicare la procedura abbreviata.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di esprimere il suo avviso.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il primo termine dovrebbe essere di cinque, e il secondo di dieci giorni.

TUMEDEI, *relatore*. La Commissione non mercanteggierà sul numero dei giorni; giorno più giorno meno, questo è rimesso alla fine all'apprezzamento della Camera. Certo se si deve ridurre un termine, è da ridurre il primo e non il secondo: è difatti nel secondo che si troveranno l'una contro l'altra armate maggioranza e minoranza ed è perciò allora che si deve dar tempo a ciascuna delle parti di manifestare con ampiezza il proprio pensiero.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe modificare l'articolo in questo modo: « Quando la discussione sugli articoli di un disegno di legge sia protratta con evidente artificio per oltre cinque sedute, il Governo, ecc. ».

TUMEDEI, *relatore*. La Commissione accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, l'articolo 89 bis si intenderà approvato, con l'emendamento che ora ho indicato, proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 90:

« Art. 90. — Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti saranno di regola presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

« Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

« All'istessa condizione sarà subordinato lo svolgimento, la discussione o la votazione degli articoli aggiuntivi od emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione dell'articolo cui si riferiscono. In ogni caso, dopo la chiusura, nessun deputato può svolgere o discutere per più di 20 minuti qualsiasi articolo aggiuntivo od emendamento. Gli emendamenti che importano direttamente o indirettamente aumento di spese o diminuzione di entrate non possono essere messi in votazione — a meno che siano stati presentati dalla Commissione prima che si apra la discussione sull'articolo cui si riferiscono — se il Governo non dichiara di accettarli.

« La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando lo chiedono il Governo o la Commissione o dieci